



**AGENS**

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 3 febbraio 2020  
Prot. n. 014/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici**

Si segnalano alle associate alcuni aggiornamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici.

- **Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 24 gennaio 2020, n. 608 – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando.**

Con riferimento all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), il Consiglio di Stato sottolinea che esso «[...] autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che: a) l'urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”; b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”; c) l'affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”.»

Più in particolare, i giudici osservano che la suddetta opzione «[...] riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, per condiviso intendimento, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5628).»

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).



- **Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 24 gennaio 2020, n. 604 – Mancata indicazione nell’offerta economica degli oneri per la sicurezza interni – Causa di esclusione – Conformità al diritto europeo.**

Nella sentenza in rassegna i giudici di Palazzo Spada riportano la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte di giustizia la quale «[...] ha affermato il principio di diritto secondo cui non contrasta con i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza enunciati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, la causa di esclusione dalle procedure di affidamento prevista dall’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, a mente del quale l’operatore economico che ad esse partecipi “deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (così la disposizione ora richiamata).»

«La Corte di giustizia – prosegue il Consiglio di Stato - ha tuttavia fatto salvo il caso in cui “le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche» [...], per il quale, secondo il citato principio di trasparenza e quello di proporzionalità, deve ritenersi consentita la regolarizzazione dell’offerta mediante il potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.»

Conseguentemente secondo i giudici, «Sulla base della pronuncia della Corte di giustizia può considerarsi definitivamente chiarito che l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi inerenti alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo [...].»

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).

- **TAR Lombardia, Sezione I, sentenza 22 gennaio 2020, n. 129 – Gara – Errato inserimento del documento di identità in una busta diversa da quella prescritta – Mancanza radicale del documento.**

Coerentemente a precedente giurisprudenza (C.S., Sez. V, 26.1.2012 n. 337), il TAR considera «[...] illegittima l’esclusione di un’offerta disposta in ragione della produzione del documento di identità in una busta diversa da quella prescritta dalla *lex specialis*, ma comunque allegato agli atti di gara.»

Sottolinea il giudice la differenza che incorre tra l’errato inserimento del documento in una busta diversa da quella indicata e invece la totale mancanza del documento stesso, caso quest’ultimo, che impedisce alla stazione appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio.



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Pertanto, «Per giurisprudenza costante, a fronte della necessità di integrare documenti presenti nell'ambito della procedura, l'Amministrazione procedente deve infatti ricorrere al soccorso istruttorio (C.S., Sez. V, 12.9.2018, n. 5332) [...]».

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).

Restando a disposizioni per fornire ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS